

CLXXV<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 11 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congeli . . . . . Pag. 9682

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo » . . . . . 9687

« Conversione in legge del Regio decreto-legge « 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria ». 9687

« Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 » . . . . . 9687

« Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 » . . . . . 9692

« Conti consuntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 » . . 9701

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli ». 9723

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi » . . . . . 9723

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 » . . . . . 9724

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca ». 9724

« Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » . . . . . 9724

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1926-1927 » . . . . . 9726

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito di lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 » . . . . . 9728

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito ». 9728

« Conversione in legge del regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'atto addizionale degli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti ». 9729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al protocollo di commercio la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio tra l'Italia ed il Siam » . . . . . 9729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi ». 9730

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra » . . . . . 9729

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno » . . . . .	9730
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio » . . . . .	9730
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione » . . . . .	9731
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero ». . . . .	9731
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 » . . . . .	9731
« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . .	9732
« Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione » . . . . .	9732
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania » . . . . .	9706
Oratore:	
ARTOM, <i>relatore</i> . . . . .	9722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano » . . . . .	9726
Oratori:	
RICCI FEDERICO . . . . .	9728
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	9728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie » . . . . .	9733
Oratori:	
GAROFALO, <i>relatore</i> . . . . .	9733
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	9734
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9737

Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9683, 9686, 9734
Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di commissari per il Fondo per il culto e per l'Alta Corte di giustizia) . . . . .	9682
(di disegni di legge) . . . . .	9685, 9735

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze dell'istruzione pubblica dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate, per giorni otto e Cippico, per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti . . . . .	132
Maggioranza di un quarto. . . . .	33

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea . . . . .	73
» Mazziotti . . . . .	57
» Montresor . . . . .	53
Voti nulli o dispersi . . . . .	6
Schede bianche . . . . .	36

Eletti i senatori d'Andrea, Mazziotti, Montresor.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

b) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti . . . . .	134
Maggioranza . . . . .	68

Ebbero voti:

Il senatore Bonin Longare . . . . .	87
» Triangi . . . . .	2
» Ferri Giacomo . . . . .	1
» Fadda . . . . .	1
» Milano Franco d'Aragona . . . . .	1
» Ferraris Dante . . . . .	1
» Cefaly . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	36

Eletto il senatore Bonin Longare.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori: Amero d'Aste, Nava, Triangi, Ciruolo, Bonin Longaro, Dallolio Alfredo, Orsi Delfino, Rava, Morpurgo, Pironti, Paulucci di Calboli, Scherillo, Lanciani e Callaini, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda ».

NAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano ».

TRIANGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano ».

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica ».

BONIN LONGARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della Squadra navale italiana in Spagna ».

ORSI DELFINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei competenti delle Congregazioni di carità;

LEGISLATURA XXVII. — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma ».

PAULUCCI DI CALBOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia ».

SCHERILLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 ».

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costruzione della Sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Amero d'Aste, Nava, Triangi, Ciraolo, Bonin Longare, Dallolio Alfredo, Orsi Delfino, Rava, Morpurgo, Pironti, Paulucci di Calboli, Scherillo, Lanciani e Callaini, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri l'altro per alzata e seduta,

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Ancona.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Casati, Catellani, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Corradini, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Faelli, Ferraris Dante, Ferri, Figoli, Fratellini.

Gabba, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Scaduto, Schanzer,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

Scherillo, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Valvasori Peroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**VALVASSORI PERONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Valvasori Peroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Montresor, a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MONTRESOR.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a favore delle piccole industrie ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo » (N. 1114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria » (N. 660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile

1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, che dà piena ed intera esecuzione al protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; protocollo addizionale firmato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 22 marzo 1926 e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 » (N. 1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1081)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica » accertate nell'esercizio 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo delle dette Colonie, in . . . . . L. 213,955,900.63

delle quali furono riscosse e versate . . . . . 196,380,947.81

---

Somma rimasta da versare . . . . . L. 17,574,952.82

di cui riscosse e non versate . . . . . 238,386.29

---

Rimaste da riscuotere . . . . L. 17,336,566.53

---

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 213,955,900.63

delle quali furono pagate . . . . . 152,104,544.26

---

Rimasero da pagare . . . . L. 61,851,356.37

---

(Approvato).

## Art. 3.

In conformità all'accertamento risultante all'art. 26 dell'entrata del rendiconto consuntivo delle Colonie suddette per l'esercizio finanziario 1914-15, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali: 27 giugno 1915, n. 990; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 4,830,000..

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1915-16, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in. L. 159,421,019.76

delle quali furono riscosse e versate . . . . . 155,398,556.38

---

Somma rimasta da versare . . . . . L. 4,022,463.38

di cui riscosse e non versate . . . . . 212,396.74

---

Rimaste da riscuotere . . . . L. 3,810,066.64

---

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII. — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 FEBBRAIO 1928

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 146,709,015.03  
 delle quali furono pagate . . . . . 100,335,889.52

Rimasero da pagare . . . . . L. 46,373,125.55

(Approvato).

## Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in L. 17,574,952.82  
 sono diminuiti per minori accertamenti nell'esercizio 1915-16 di . . . . . 12,998,307.75

e rimangono stabiliti in . . . . . L. 4,576,645.07  
 di cui riscosse e versate . . . . . 2,305,454.73

Rimasti da riscuotere o da versare . . . . . L. 2,271,190.34

(Approvato).

## Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in L. 61,851,356.37  
 sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1915-16 di . . . . . 286,303.02

e rimangono stabiliti in . . . . . L. 61,565,053.35  
 di cui pagate durante l'esercizio 1915-16 . . . . . 8,167,821.37

Rimaste da pagare . . . . . L. 53,397,231.98

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere o da versare in competenza dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 1) . . . . . L. 4,022,463.38  
 Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (art. 3). . . . . 2,271,190.34

Residui attivi al 30 giugno 1916 . . . . . L. 6,293,653.72

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1915-1916 (art. 2) . . . . . L. 46,373,125.51  
 Sono rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente (art. 4) . . . . . 53,397,231.98

Residui passivi al 30 giugno 1916 . . . . . L. 99,770,357.49

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 7.

In seguito all'economia apportata nell'art. 24 del bilancio dell'entrata, in lire 9,125,000 nella parte di competenza e di lire 13,570,000 in conto residui, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 22,695,000.

(Approvato).

## Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1915-16, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'art. 149-*bis*, con la seguente dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, in tale articolo, rimane accertata come impegnata la somma di lire 1 milione e 548,405.81

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1916-17 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in	L.	138,838,264.60
delle quali furono rimosse e versate		135,100,275.89
Somma rimasta da versare	L.	3,737,988.71
di cui già rimosse e non versate		908,548.06
Somma rimasta da riscuotere	L.	2,829,440.65

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	139,879,317.08
delle quali furono pagate		89,377,098.88
Rimasero a pagare	L.	50,502,218.20

(Approvato).

## Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in	L.	6,293,653.72
sono aumentati per maggiori accertamenti nell'esercizio 1916-17 di		988,088.79
Rimangono stabiliti in	L.	7,281,742.51
di cui rimosse e versate		2,593,235.63
Rimangono da riscuotere e da versare	L.	4,688,506.88

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in . . . . . L.	99,770,357.49
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1916-17 di . . . . .	52,963.69
<hr/>	
Rimangono stabiliti in . . . . . L.	99,717,393.80
di cui pagati nell'esercizio 1916-17 . . . . .	27,610,148.35
<hr/>	
Rimasti a pagare . . . . . L.	72,107,245.45
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 1) . . . . . L.	3,737,988.71
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . .	4,688,506.88
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . . . L.	8,426,495.59
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1916-1917 (art. 2) . . . . . L.	50,502,218.20
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . .	72,107,245.45
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . . . L.	122,609,463.65
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 7.

La somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990 ; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 1,650,000, in seguito all'economia apportata nell'art. 23 del bilancio dell'entrata, per ugual somma nella parte di competenza.

(Approvato).

## Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1916-17, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'art. 156-bis con la dizione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, nella competenza di tale articolo, rimane impegnata la somma di lire 17,839,043.53.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 » (N. 1082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti

consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura:

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1082*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che vi leggo:

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in . . . . . L. 53,206,040.68  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 40,833,633.90  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 12,372,406.78

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 53,206,040.68  
 delle quali furono pagate . . . . . » 37,347,556.86  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 15,858,483.82

(Approvato).

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . . L. 13,310,064.42  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 9,036,309.59  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4,273,754.83

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . . L. 13,412,212.34  
 delle quali furono pagate . . . . . » 3,666,409.35  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 9,745,802.99

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:  
 Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 1) . . . . . L. 12,372,406.78  
 Sono rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 4,273,754.83  
 Sono riscosse e non versate . . . . . » 5,909,691.08  
 Residui attivi al 30 giugno 1915 . . . . . L. 22,555,852.69

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:  
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 2) . . . . . L. 15,858,483.82  
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 9,745,802.99  
 Residui passivi al 30 giugno 1915 . . . . . L. 25,604,286.81

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1915 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
Fondo di cassa:	Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . . L. 15,858,483.82
a) esistente presso la Sezione Regia Tesoreria di Asmara al 30 giugno 1915 . . . . . L. 61,429.15	Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . . » 9,745,802.99
b) disponibilità esistente al 30 giugno 1915 nel conto corrente infruttifero della Colonia presso la Tesoreria centrale del Regno, istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138 . . . . . » 2,987,004.97	
L. 3,048,434.12	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . . » 12,372,406.78	
Somme riscosse e non versate (competenza) . . . . . » 385,306.24	
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . . » 4,273,754.83	
Somme riscosse e non versate in conto residui . . . . . » 5,524,384.84	
Totale . . . L. 25,604,286.81	Totale . . . L. 25,604,286.81

(Approvato).

## Art. 8.

È eccezionalmente ratificato quanto è stato disposto con l'allegato decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis, circa le variazioni - nella numerazione, nella denominazione e nello stanziamento - apportate ai sottocitati articoli del bilancio di previsione della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1914-15, la cui gestione provvisoria venne autorizzata con le leggi 26 giugno 1914, n. 578 e 16 dicembre stesso anno, n. 1354:

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.

Variazioni - nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati - disposte col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis

## TITOLO I. SPESE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese militari.*

28. - Assegni agli ufficiali e alla truppa e spese varie . . . . .	L. 3,198,300 —
29. - Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni . . . . .	» 75,000 —
30. - Vettovagliamento . . . . .	» 114,100 —
31. - Vestiari . . . . .	» 40,100 —
32. - Servizio sanitario . . . . .	» 56,300 —
33. - Foraggi e spese per i quadrupedi »	190,700 —
34. - Materiali di artiglieria . . . . .	» 82,200 —
35. - Spese del Genio . . . . .	» 114,800 —
36. - Trasporti . . . . .	» 153,500 —
	<hr/>
Totale . . . . .	L. 4,025,000 —

## TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

36-bis. - Assegno personale al Governatore . . . . .	L. 2,100 —
37. - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren . . . . .	» 3,000,000 —
	<hr/>
A riportare . . . . .	L. 3,002,100 —

## TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese militari.*

28. - Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali (articolo 210 lettera a) del Regolamento amministrativo e contabile e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 217 lettera a) del Regolamento stesso). . . . .	L. 3,567,648.50
29. - Occorrenze varie per la truppa (art. 210 lettera b) del regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	» 310,000 —
30. - Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 213 lettera b) del Regolamento suddetto). . . . .	» 64,000 —
31. Deposito centrale truppe coloniali. . . . .	» 40,000 —
Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni. . . . .	» 75,000 —
	<hr/>
	(a)
	L. 4,056,648.50

(a) All'aumento di lire 31,648.50, in confronto alla previsione primitiva, si è fatto fronte con storno di ugual somma dall'articolo 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'articolo 28.

## TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive

33. - Assegno personale al Governatore . . . . .	L. 2,100 —
35. - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren . . . . .	» 3,000,000 —
	<hr/>
A riportare . . . . .	L. 3,002,100 —

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 FEBBRAIO 1928

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.

	<i>Riporto</i> L.	3,002,100 —
38 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat . . . »	3,000,000 —	
39 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc. . . . . »	1,700,000 —	
40 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi) . . . . . »	417,375.72	
41 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi) . . . . . »	72,891.90	
42 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc. . . . . »	88,500 —	
43 - Lavori pubblici . . . . . »	110,000 —	
Totale . . . . L.	<u>8,390,867.62</u>	

*Spese militari.*

44. - Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale . L.	250,000 —
44-bis. - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. »	14,000,000 —
Totale . . . . L.	<u>14,250,000 —</u>

CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*

45 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. L.	557,312.28
46 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. »	177,237.36
47 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie, ecc. . »	[15,000]—
Totale . . . . L.	<u>749,549.64</u>

Variazioni - nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati - disposte col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis.

	<i>Riporto</i> L.	3,002,100 —
35 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat . . . »	3,000,000 —	
36 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc. . . . . »	1,700,000 —	
37 - Servizio di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi) . . . . . »	417,375.72	
38 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi) . . . . . »	72,891.90	
39 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc. . . . . »	88,500 —	
40 - Lavori pubblici . . . . . »	298,351.50	
Totale . . . . L.	<u>(a) 8,579,219.12</u>	

(a) All'aumento di lire 188,351.50 in confronto della previsione primitiva si è fatto fronte con storno di egual somma dall'articolo 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'articolo 40.

*Spese militari.*

<i>Soppresso</i> (la somma di lire 250,000 è stata stornata in aumento degli articoli 28 (lire 31,648.50), 40 (lire 188,351.50) e 41 (lire 30,000)).	
41 ( <i>nuovo</i> ). - Spese per acquisto di materiali occorrenti per aumenti di dotazione . . . . . L.	30,000 —
41-bis - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. »	14,000,000 —
Totale . . . . L.	<u>14,030,000 —</u>

CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*

42 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. L.	557,312.28
43 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. »	177,237.36
44 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie . . . . »	15,000 —
Totale . . . . L.	<u>749,549.64</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 9.

È altresì eccezionalmente ratificato lo storno di fondi, per la complessiva somma di lire 1,150,454.27, dall'articolo 41-*bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale, ecc. » ai sottoindicati articoli riguardanti spese per servizi civili: storno disposto con i decreti governatoriali 30 giugno 1915, n. 6752, e 5 maggio 1922, in eccesso alla facoltà concessa al Governatore coll'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, n. 990:

Storno in aumento dell'articolo 2 « Personale di ruolo » . . . . .	L.	120,000 —
Storno in aumento dell'articolo 3 « Personale avventizio » . . . . .	»	30,000 —
Storno in aumento dell'articolo 5 « Assegni e spese varie per le bande assoldate » . . . . .	»	87,000 —
Storno in aumento dell'articolo 7 « Servizi di carattere municipale » . . . . .	»	73,000 —
Storno in aumento dell'articolo 8 « Servizio sanitario generale » . . . . .	»	65,000 —
Storno in aumento dell'articolo 9 « Servizio pubblica sicurezza » . . . . .	»	3,000 —
Storno in aumento dell'articolo 10 « Reclusorio e carceri giudiziarie » . . . . .	»	19,000 —
Storno in aumento dell'articolo 11 « Spese varie di carattere politico » . . . . .	»	5,000 —
Storno in aumento dell'articolo 12 « Agenzie commerciali in Etiopia » . . . . .	»	75,000 —
Storno in aumento dell'articolo 17 « Esercizio della ferrovia » . . . . .	»	100,000 —
Storno in aumento dell'articolo 17- <i>bis</i> « Azienda trasporti » . . . . .	»	90,000 —
Storno in aumento dell'articolo 18 « Manutenzione della rete stradale ordinaria » . . . . .	»	73,000 —
Storno in aumento dell'articolo 19 « Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie » . . . . .	»	50,000 —
Storno in aumento dell'articolo 23- <i>bis</i> « Spese funzionamento magazzino generale » . . . . .	»	100,454.27
Storno in aumento dell'articolo 24 « Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero » . . . . .	»	60,000 —
Storno in aumento dell'articolo 40 « Lavori pubblici » . . . . .	»	200,000 —
Totale . . . . .		L. <u>1,150,454.27</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in . . . . .

. . . . .	L.	50,112,482.91
delle quali furono riscosse . . . . .	»	34,703,599.70
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>15,408,883.21</u>

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . .

. . . . .	L.	50,112,482.91
delle quali furono pagate . . . . .	»	33,083,790.20
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>17,028,692.71</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono accertate in . . . . .	L.	22,655,460.66
delle quali furono riscosse . . . . .	»	16,620,620.07
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>6,034,840.59</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono accertate in . . . . .	L.	25,703,894.78
delle quali furono pagate . . . . .	»	18,056,722.20
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>7,647,172.58</u>

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 1) . . . . .	L.	15,408,883.21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) »	»	6,034,840.59
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	476,384.99
Residui attivi al 30 giugno 1916 . . . . .	L.	<u>21,920,108.79</u>

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 2) . . . . .	L.	17,028,692.71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) »	»	7,647,172.58
Residui passivi al 30 giugno 1916 . . . . .	L.	<u>24,675,865.29</u>

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quale risulta dai dati nel seguente specchio:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
a) Fondo di cassa al 30 giugno 1916 presso la sezione di Regia Tesoreria di Asmara. . . . . L. 688,097.20	(a) Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . . L. 17,028,692.71
(b) Disponibilità esistente al 30 giugno 1916 nel conto corrente della Colonia Eritrea presso la Regia Tesoreria del Regno istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138 . . . » 2,067,659.30	(b) Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . . » 7,647,172.58
(c) Somme riscosse e non versate (competenza) . . . . . » 476,384.99	
(d) Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . . » 15,408,883.21	
(e) Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . . » 6,034,840.59	
Totale . . . . . L. 24,675,865.29	Totale . . . . . L. 24,675,865.29

(Approvato).

## Art. 8.

Sono sanzionati i seguenti passaggi di fondi dall'assegnazione straordinaria di lire 7,150,000, concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale, agli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile, i quali, in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea, sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

*Deduzione:*

dall'articolo 42-bis: Provvedimenti per la spesa della Colonia  
in conseguenza della situazione internazionale, ecc. . . . . L. 992,000 —

*Aumenti:*

all'articolo 2: Personale di ruolo . . . . . »	—	190,000
all'articolo 3: Personale avventizio . . . . . »	—	60,000
all'articolo 5: Assegni e spese varie per le bande . . . . . »	—	19,000
all'articolo 9: Servizi di pubblica sicurezza . . . . . »	—	13,000
all'articolo 10: Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . . »	—	16,000
all'articolo 11: Spese varie di carattere politico . . . . . »	—	101,000
all'articolo 13: Spese per l'Istituto Siero Vaccinogeno . . . . . »	—	10,000
all'articolo 17: Servizio delle ferrovie . . . . . »	—	150,000
all'articolo 18: Azienda trasporti . . . . . »	—	150,000
all'articolo 19: Manutenzione stradale . . . . . »	—	140,000
all'articolo 23: Demanio, colonizzazione, ecc. . . . . »	—	50,000
all'articolo 26: Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero . . . . . »	—	93,000

Totale . . . . L. 992,000      992,000

(Approvato).

## Art. 9.

È approvato il trasporto all'articolo 36, della somma di lire 1,117,991.16 rimasta disponibile al 30 giugno 1915 sull'articolo 34: « Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren ».

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . L. 72,028,460.93

delle quali furono riscosse . . . . . » 49,619,052.02

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 22,409,408.91

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 72,028,460.93

delle quali furono pagate . . . . . » 50,817,327.91

e rimasero da pagare . . . . . L. 21,211,133.02

(Approvato).

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in . . . . .	L.	24,116,279.09
delle quali furono riscosse . . . . .	»	13,597,627.41
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>10,518,651.68</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in . . . . .	L.	26,872,035.59
delle quali furono pagate . . . . .	»	11,579,589.28
e rimasero da pagare . . . . .	»	<u>15,292,446.31</u>

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 1) . . . . .	L.	22,409,408.91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . .	»	10,518,651.68
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	1,028,665.29
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . . .	L.	<u>33,956,725.88</u>

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare nelle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 2) . . . . .	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . .	»	15,292,446.31
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . . .	L.	<u>36,503,579.33</u>

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1917 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

*Attività:*

Fondo cassa al 30 giugno 1917:

presso la Tesoreria di Asmara . . . . .	L.	1,180,039.65
presso la Tesoreria centrale . . . . .	»	1,366,813.80
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . .	»	22,409,408.91
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	1,028,665.29
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . .	»	10,518,651.68
	L.	<u>36,503,579.33</u>

*Passività:*

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . .	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . .	»	15,292,446.31
	L.	<u>36,503,579.33</u>

(Approvato).

## Art. 8.

Sono approvati i seguenti passaggi di fondi disposti in deroga all'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, m. 990, dall'assegnazione straordinaria lire 15,000,000 concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale; gli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile; i quali in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

Diminuzione dall'articolo 46 *bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale e della sua ripercussione in Etiopia », lire 2,262,000

Aumenti:

Art. 4. Indennità varie per rimborso spese di viaggio al personale . . . . .	L.	109,000.—
» 8. Assegni e spese varie per le bande. . . . .	»	49,000.—
» 10. Servizi di carattere municipale . . . . .	»	150,000.—
» 11. Servizio sanitario . . . . .	»	100,000.—
» 12. Servizio di pubblica sicurezza . . . . .	»	17,000.—
» 13. Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . .	»	34,000.—
» 14. Spese di carattere politico . . . . .	»	186,000.—
» 15. Agenzie commerciali di Etiopia . . . . .	»	20,000.—
» 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale. . . . .	»	20,000.—
» 17. Servizio di cassa. . . . .	»	20,000.—
» 20. Servizio della ferrovia . . . . .	»	420,000.—
» 21. Azienda trasporti . . . . .	»	200,000.—
» 22. Manutenzioni varie . . . . .	»	150,000.—
» 26. Servizio economato . . . . .	»	30,000.—
» 27. Magazzino generale . . . . .	»	100,000.—
» 28. Telegrammi Stato per l'Italia e estero . . . . .	»	180,000.—
» 42. Lavori pubblici vari . . . . .	»	477,000.—
	L.	<u>2,262,000.—</u>

(Approvato).

## Art. 9.

È sanzionata la istituzione dell'art. 18 *bis* dell'entrata e 40 *bis* della spesa con la dotazione di lire 120,000 « per provvedere immediatamente alle riparazioni più urgenti allo scopo di assicurare il transito dei treni sulla linea Asmara-Massaua » con prelevamento provvisorio dal fondo accantonato per grandi riparazioni alla linea Asmara-Massaua e per ricambio di materiali da armamento, rotabile e di trazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 » (N. 1083)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti con-

suntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 1083).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che vi rileggo.

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 7,986,475.66.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 8,485,146.02.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1913-14 :

Articolo n. 4. — Indennità di rappresentanza, di reggenza e assegni personali per cariche civili . . . . .	L.	15,360.97
» n. 5. — Personale indigeno . . . . .	»	1,822.76
» n. 8. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	11,703.29
» n. 10. — Missioni varie . . . . .	»	2,963.23
» n. 11. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	25,981.71
» n. 12. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	32,439.36
» n. 14. — Carovane e trasporti . . . . .	»	179,110.77
» n. 15. — Mantenimento quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione . . . . .	»	16,328.56
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	10,455.25
» n. 23. — Percentuale sui diritti di giustizia spettante ai cancellieri e ai cadì ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	975.17
» n. 29. — Capitaneria di porto . . . . .	»	8,888.14
» n. 32. — Funzionamento fari e fanali . . . . .	»	5,761.82
» n. 35. — Servizi urbani . . . . .	»	4,853.20
» n. 37. — Aggio agli esattori di tasse ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	1,932.03
» n. 38. — Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	359.12
» n. 40-bis. — Spese per rifornimento dei magazzini della Colonia . . . . .	»	412,234.44
» n. 41. — Lavori pubblici in conseguenza delle occupazioni e lavori pubblici ordinari . . . . .	»	113,151.49
» n. 42. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	4,907.35
» n. 43. — Spese impreviste . . . . .	»	198,072.82
» n. 52. — Soprassoldi per solennità e feste indigene . . . . .	»	14,574.70
» n. 55. — Viaggi e cambi di guarnigione nell'interno della Colonia — Carovane e trasporti militari . . . . .	»	106,495.04
	L.	<u>1,168,371.22</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,253,149.45.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,671,258.47.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi nei sotto-notati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana, per l'esercizio 1914-15:

Articolo n. 6. — Personale indigeno . . . . .	L.	34,160.43
» n. 10. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	1,733.21
» n. 13. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	1,119.59
» n. 14. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	2,900.06
» n. 16. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti . . . . .	»	96,736.80
» n. 18. — Mantenimento di quadrupedi di proprietà della Amministrazione . . . . .	»	212.69
» n. 24. — Spese casuali . . . . .	»	12,227.36
» n. 29. — Carceri e servizio di pubblica sicurezza . . . . .	»	14,250.55
» n. 32. — Capitanerie di porto . . . . .	»	147.63
» n. 34. — Studi ed esperimenti agricoli . . . . .	»	4,909.21
» n. 35. — Funzionamento fari e fanali . . . . .	»	3,157.34
» n. 37. — Servizi urbani . . . . .	»	3,274.74
» n. 39. — Aggió agli esattori di tasse ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	724 —
» n. 40. — Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	394.42
» n. 40-bis. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Co- lonia . . . . .	»	400,111.30
» n. 45. — Manutenzione strade . . . . .	»	1,931.49
» n. 46. — Lavori pubblici ordinari . . . . .	»	22,873.21
» n. 47. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	62,537.58
» n. 49. — Spese impreviste . . . . .	»	16,619.68
» n. 55. — Compensi per servizi e lavori straordinari . . . . .	»	5,260.93
	L.	<u>685,342.22</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,623,313.02.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,965,865.09.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio 1915-16 :

Articolo n. 2. — Personale di ruolo . . . . .	L.	390,846.68
» n. 5. — Corpo di polizia . . . . .	»	90,494.48
» n. 7-bis. — Personale indigeno . . . . .	»	435,790.70
» n. 10-bis. — Indennità eventuali e compensi straordinari al personale civile . . . . .	»	86,168.42
» n. 11. — Spese di carattere politico . . . . .	»	106,747.61
» n. 13. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	62,390.72
» n. 14. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	30,213.01
» n. 15. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri, ecc. . . . .	»	4,343.45
» n. 18-bis. — Acquisto e mantenimento quadrupedi e sellerie. . . . .	»	84,946.85
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	16,388.57
» n. 23-bis. — Spese d'ufficio, stampe, sovvenzioni alle mense. . . . .	»	94,109.69
» n. 25-bis. — Contributi: deposito C. T. C. di Napoli, Istituto agricolo coloniale di Firenze e Agenzia commerciale di Nairobi . . . . .	»	4,000 —
» n. 25-ter. — Spese per servizi vari e speciali . . . . .	»	990,355.55
» n. 38. — Servizi urbani . . . . .	»	5,885.91
» n. 41-bis. — Aggio agli esattori, percentuale sui diritti di giustizia e sulle contravvenzioni . . . . .	»	2,190.20
» n. 41-ter. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Colonia . . . . .	»	485,950.78
» n. 47-bis. — Lavori pubblici . . . . .	»	631,627.65
» n. 48. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi . . . . .	»	30,997.54
» n. 50. — Spese impreviste . . . . .	»	74,145.60
» n. 58-bis. — Indennità eventuali e compensi vari e straordinari . . . . .	»	179,895.50
» n. 58-ter. — Truppa indigena . . . . .	»	1,687,202.17
» n. 62-bis. — Spese generali . . . . .	»	336,893.29
» n. 66. — Assegno personale al governatore . . . . .	»	1,050 —
Totale . . . . .	L.	5,832,634.37

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono, stabilite in lire 9,069,967.17.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta pagate nell'esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,251,801.34.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli di bilancio della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1916-17:

Articolo n. 3. — Corpo di polizia . . . . .	L.	35,629.94
» n. 7. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	21,153.53
» n. 8. — Spese di carattere politico . . . . .	»	61,067.97
» n. 9. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	15,958.72
» n. 10. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	6,547.20
» n. 11. — Spese postali per telegrammi, radiotelegrammi e corrieri . . . . .	»	15,447.75
» n. 17. — Rifornimento dei magazzini dell'Economato . . . . .	»	400,010.72
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	5,101.65
» n. 35. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	34,580.27
Totale . . . . .		L. 595,497.75

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,856,440.06.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 6,407,699.05.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio passivo della Somalia Italiana per l'esercizio 1917-18 :

Articolo n. 8. — Spese di carattere politico . . . . .	L.	7,827.67
» n. 9. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	2,460.20
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	1,954.21
Totale . . . . .		L. 12,242.08

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 11,007,406.25.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,694,976.16.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata l'eccedenza di pagamenti di lire 35,578.90 risultante a carico dell'art. 34 del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1918-19.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania » (N. 916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927,

n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici in Albania.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1927.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità di provvedere alla garanzia delle obbligazioni del prestito per i lavori pubblici dell'Albania, di cui al Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631 ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze le somme occorrenti per garantire il servizio del prestito per i lavori pubblici dell'Albania, 7.50 per cento, emesso dalla società per lo sviluppo economico dell'Albania, per franchi oro albanesi 70,500,000 in base alla convenzione 29 maggio 1925 ed all'Accordo esecutivo 26 luglio 1925 stipulato dalla società stessa col Governo albanese, allegati al presente decreto, nonchè in base alle dichiarazioni di garanzia pubblicata dal Governo albanese nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* del 26 marzo 1926, pure allegate al presente decreto.

## Art. 2.

Il pagamento delle rate per interessi ed ammortamenti, secondo la convenzione e l'Accordo predetti, verrà eseguito dal Regio tesoro su richiesta della società per lo sviluppo economico dell'Albania, quando il Governo albanese non avesse, entro i termini previsti negli accordi stessi, depositate le valute occorrenti per i pagamenti delle rate predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

## ANNESSO 1 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

CONVENZIONE PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA, STIPULATA IL 29 MAGGIO 1925 FRA IL GOVERNO ALBANESE E LA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ALBANIA, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ALBANESE E PUBBLICATA NELLA "GAZZETTA UFFICIALE ALBANESE", (FLETORJA ZYRTARE) N. 36 DEL 12 LUGLIO 1925 E N. 40 DEL 31 LUGLIO 1925.

Con riferimento alla convenzione stipulata il 15 marzo 1925 fra il Governo albanese ed il gruppo finanziario italiano, ratificata con decreto-legge, pure di data 15 marzo 1925, recante la firma del presidente della Repubblica d'Albania, S. E. Ahmet Zogu, e del ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova e pubblicata nella *Fletorja Zyrtare* n. 15 del 18 aprile 1925;

Con riferimento all'Accordo esecutivo primo, stipulato il 15 marzo 1925 fra le parti suddette, recante la firma del ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, del ministro per i lavori pubblici S. E. Konstantin Kotta, e del ministro di grazia e giustizia, S. E. Pietro Poga, col quale il Governo albanese stabiliva di affidare a propri rappresentanti a Roma il mandato di definire gli accordi per la concessione del prestito di cinquanta milioni di franchi oro previsto all'art. 19 della citata convenzione;

Con riferimento alla procura speciale rilasciata il 16 marzo 1925 dal Governo albanese a S. E. Ekrem bey Libohova, ministro plenipotenziario della Repubblica di Albania presso S. M. il Re d'Italia, in virtù della quale si conferivano a S. E. Ekrem bey Libohova i pieni poteri per stabilire tutti gli accordi relativi al detto prestito;

Fra il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, e per esso dal ministro plenipotenziario S. E. Ekrem bey Libohova, da una parte, ed il grand'ufficiale Mario Alberti, ministro plenipotenziario onorario, in rappresentanza del gruppo finanziario italiano di cui nella predetta convenzione 15 marzo 1925 e della Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma, dall'altra parte, resta stabilito e convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari per l'esecuzione delle più importanti opere pubbliche, che dovranno essere eseguite in Albania, verrà emesso un prestito che si intitolerà: « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 ».

Il ricavato di tale prestito dovrà essere di franchi oro cinquanta milioni o equivalente in altra valuta. A termine dell'art. 22 della precitata convenzione base, come pure in virtù dell'Accordo esecutivo primo, firmato il 15 marzo 1925 a Tirana dalle Loro Eccellenze Mufid bey Libohova, Konstantin Kotta e Pietro Poga per il Governo albanese e dal gr. uff. Mario Alberti per il gruppo finanziario italiano, il ricavato di detto prestito dovrà servire unicamente per la costruzione di porti, ponti e strade, per opere di bonifica, prosciugamento di stagni, paludi e altri lavori d'interesse per lo sviluppo agricolo del Paese, per costruzione di ferrovie, opere idroelettriche, impianti telefonici e telegrafici, sfruttamento di boschi.

Come previsto dall'Accordo esecutivo secondo, di data 15 marzo 1925 e recante le firme delle Loro Eccellenze Libohova, Kotta, Poga e Alberti, il Governo albanese fornirà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania l'elenco completo di tutte le opere pubbliche che potranno essere eseguite col ricavo del prestito. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania si accorderà col Governo albanese per determinare l'ordine di precedenza dei diversi lavori. Sarà in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di proporre, a titolo consultivo, al Governo albanese l'esecuzione di eventuali opere, anche non previste nell'elenco sopra considerato.

Nell'attuazione delle opere pubbliche prescelte, lo Stato albanese si affiderà alla Banca nazionale d'Albania per provocare e ricevere le offerte necessarie. Tali offerte saranno esaminate dalla Banca insieme con una Commissione nominata dal Governo albanese.

Dovrà venir prescelta l'offerta più conveniente da tutti i punti di vista per lo Stato albanese e cioè quella comportante le migliori condizioni di prezzo, congiunte alla maggiore serietà, capacità tecnica e garanzia finanziaria dell'impresa presentatrice. Per l'esame di tali offerte la Banca e la Commissione potranno scegliere il sistema che riterranno il più adatto, quale ad esempio quello di pubblici incanti con offerte a busta chiusa.

In ogni caso la Banca nazionale d'Albania, come è previsto negli articoli 23 e 26 della citata convenzione base, avrà la preferenza di assegnare alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o alle Società alla medesima affiliate o con essa connesse, i lavori messi in gara e ciò sempre alle condizioni le migliori per lo Stato albanese sotto tutti gli aspetti sopra precisati.

Alle Società aggiudicatrici delle opere pubbliche che saranno eseguite come sopra previsto e in particolare alle Società di costruzioni stradali dovrà essere fatta viva e particolare raccomandazione di servirsi, nella più larga misura possibile, di imprenditori, cottimisti e mano d'opera albanese. Dette società dovranno però impiegare, sempre che possibile, mano d'opera albanese nella proporzione d'almeno il 75 per cento. Gli esperti tecnici potranno essere albanesi o di altra nazionalità.

I pagamenti delle opere pubbliche e dei lavori, che verranno eseguiti col ricavo del Prestito, saranno effettuate, su ordine scritto del Governo albanese, dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, la quale depositerà il ricavo del Prestito presso la Banca nazionale d'Albania, o presso una delle principali banche italiane se al momento della emissione del prestito la Banca nazionale d'Albania non avrà iniziato la sua attività.

In virtù dell'Accordo esecutivo quarto, del 15 marzo 1925, firmato dalle Loro Eccellenze Libohova, Kotta, Poga ed Alberti, il ricavo del Prestito non sarà mai utilizzato per la manutenzione delle opere pubbliche poichè il Governo albanese provvederà coi mezzi propri a tale manutenzione.

#### Art. 2.

Il rimborso del capitale obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 » come pure il pagamento dei relativi interessi vengono garantiti dallo Stato albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo albanese con la presente dichiara solennemente e irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia, gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo albanese in garanzia del Prestito, in modo

esclusivo, inalienabile e irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso :

Entrate doganali con un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da gioco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito, mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per tutte le annualità, ammortamenti e spese del Prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma — cui spetta il servizio del Prestito — con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelevazione assoluta e irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualsivoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento si intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora della ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie e i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo Albanese iscriverà annualmente nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato albanese sarà obbligato a colmare il *deficit* con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo albanese si impegna, solennemente ed irrevocabilmente, a non apportare, per la durata del presente contratto, delle modificazioni che possono far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato colla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al fine di assegnare a garanzia del prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

### Art. 3.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno emesse, a scelta del gruppo finanziario italiano e per esso del gr. uff. Mario Alberti, in una o nell'altra delle seguenti due forme :

a) obbligazioni dirette dallo Stato albanese, munite delle garanzie indicate nell'articolo precedente ;

b) obbligazioni emesse dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma (Albany's Economic Development Corporation ; Compagnie pour le développement économique d'Albanie ; Shoqnija per shvillimin ekonomik të Shqipniës), in favore delle quali lo Stato albanese assegnerà le stesse garanzie previste dall'articolo precedente e tali e quali come se la loro attribuzione avesse riguardato obbligazioni dirette dallo Stato albanese.

Il gruppo finanziario italiano e per esso il gr. uff. Mario Alberti dovrà comunicare al Governo albanese, almeno dieci giorni avanti quello dell'emissione dell'intero prestito e di ciascuna delle eventuali sue diverse serie, con lettera raccomandata, la forma prescelta per il Prestito stesso e serie del medesimo.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », in qualsiasi delle due forme emesse, saranno ricevute dalle casse dello Stato albanese come cauzione e garanzia, e potranno essere impiegate in Albania per fondazioni, impieghi pupillari, depositi giudiziari.

A cura della Società per lo sviluppo economico dell'Albania ed a spese del Governo d'Albania verrà provveduto a far quotare le obbligazioni del Prestito sui principali mercati.

#### Art. 4.

Il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania sarà diviso in obbligazioni da franchi oro cinquanta e loro multipli. Ottantacinque per cento delle obbligazioni per il prestito dovranno essere emesse in franchi oro, le obbligazioni restanti potranno eventualmente essere emesse in valute diverse dal franco oro ed in tal caso avranno il taglio arrotondato dell'equivalente di franchi oro cinquanta (per esempio lire italiane 200 o 250, dollari 10, franchi svizzeri 50, ecc.) e loro multipli.

Le obbligazioni saranno redatte nelle lingue albanese e italiana. Sarà però in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di aggiungervi altresì le traduzioni nelle lingue inglese, francese e tedesca. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo italiano, tanto nei riguardi del presente contratto quanto in quelli dei portatori dei titoli.

Le obbligazioni saranno al portatore.

Il Prestito potrà essere emesso una sola volta, oppure in una o più serie, a scelta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

L'ammontare totale autorizzato al Prestito sarà l'ammontare nominale in franchi oro, necessario per produrre un ricavato effettivo netto di cinquanta milioni di franchi oro, non comprese le spese di emissione, di negoziazione e di rimessa, che verranno aggiunte all'ammontare nominale e coperte nello stesso modo.

Spetterà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania di fissare d'accordo col Governo albanese, in una convenzione da stipulare prima dell'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito stesso, la cifra precisa di tale ammontare nominale.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania con lettera raccomandata (da comunicarsi al Ministero albanese delle finanze entro un mese dalla data d'emissione del Prestito, o delle diverse serie del Prestito) dovrà accreditare il ricavato del Prestito su di un conto intestato al Fondo per i lavori pubblici dell'Albania e precisamente, a sua scelta, sia in franchi oro, sia nel loro equivalente in lire italiane al corso del denaro per il dollaro, alla Borsa di Roma all'epoca o alle epoche d'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito medesimo. Sul conto stesso il Governo albanese disporrà conformemente a quanto stabilito nell'articolo primo della presente Convenzione.

## Art. 5.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » porteranno l'interesse del 7,50 per cento netto annuo, pagabile semestralmente il 2 gennaio (n. s.) e il 1° luglio (n. s.) di ciascun anno a Roma e in quelle altre piazze che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania designerà. Ciascun *coupon* sarà pagabile a scelta del presentatore della cedola maturata, sia in franchi oro, sia nella eventuale altra valuta, nella quale la rispettiva serie del Prestito sarà stata originariamente emessa (ossia in franchi oro, se emessa in franchi oro; in franchi oro oppure in lire italiane, se emessa in lire italiane; in franchi oro oppure in dollari, se emessa in dollari; in franchi oro oppure in franchi svizzeri, se emessa in franchi svizzeri ecc. ecc.). Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi per effetto di questa opzione riservata ai portatori delle obbligazioni del Prestito, saranno regolate dal Governo albanese, a semplice richiesta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

Il primo *coupon* porterà la data del 2 gennaio 1926.

I fondi necessari per il pagamento di ogni semestralità di *coupon* e ammortamento dovranno trovarsi a libera e completa disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania sei settimane avanti la scadenza, in difetto di che avranno decorrenza gli interessi di mora.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata a prelevare sul ricavato del Prestito una somma eguale al fabbisogno necessario per il pagamento, degli interessi e degli ammortamenti nel primo anno.

## Art. 6.

Il rimborso del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » verrà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania a sua scelta, sia mediante acquisto in Borsa, sia mediante estrazione delle obbligazioni, ed in entrambi i casi in base al piano di ammortamento calcolato in quarant'anni e reso pubblico a tergo delle obbligazioni stesse. Esso è riprodotto in chiusa al presente articolo.

Le estrazioni si faranno in Roma presso le sede della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno, per cura del Consiglio di amministrazione di detta Società, con le consuete formalità, e alla presenza di un notaio. All'estrazione potrà di diritto intervenire un rappresentante della Legazione d'Albania a Roma. Il pagamento delle obbligazioni estratte si farà in occasione del pagamento del successivo *coupon*. I titoli estratti cesseranno di fruttare interesse dopo la data fissata per il rimborso del capitale.

Il rimborso delle obbligazioni estratte sarà fatto alla pari, a scelta del portatore dell'obbligazione, sia in franchi oro, sia nell'eventuale altra valuta di emissione della obbligazione. Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi saranno regolate dal Governo albanese, a semplice richiesta della società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

La prima estrazione delle obbligazioni del Prestito potrà farsi anche dopo il 15 settembre 1925; però entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Al momento del rimborso, le obbligazioni estratte dovranno essere munite di tutti i *coupons* non scaduti alla data fissata per il rimborso. I *coupons* even-

tualmente mancanti saranno dedotti dall'importo da rimborsare al portatore del titolo estratto.

Il risultato delle estrazioni sarà pubblicato, a spese del Governo albanese, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, anche su quegli altri giornali che la società per lo sviluppo economico dell'Albania riterrà opportuno nell'interesse dei portatori.

I *coupons* scaduti che non saranno stati presentati all'incasso nei cinque anni che seguiranno la data delle loro scadenze, come pure le obbligazioni estratte e non presentate all'incasso nei dieci anni che seguiranno il giorno della pubblicazione del loro sorteggio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia s'intenderanno, prescritti in favore della società.

**Ammortamento in un periodo di 40 anni per ogni milione iniziale  
con rata costante semestrale posticipata al tasso del 7.50 % annuo**

(Rata semestrale 39,581.84).

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
0	1,000,000 —	37,500 —	2,081.84	997,918.16	1
1	997,918.16	37,421.93	2,159.91	995,758.25	2
2	995,758.25	37,340.93	2,240.91	993,517.34	3
3	993,517.34	37,256.90	2,324.94	991,192.40	4
4	991,192.40	37,169.71	2,412.13	988,780.27	5
5	988,780.27	37,079.26	2,502.58	986,277.69	6
6	986,277.69	36,985.41	2,596.43	983,681.26	7
7	983,681.26	36,888.05	2,693.79	980,987.47	8
8	980,987.47	36,787.03	2,794.81	978,192.66	9
9	978,192.66	36,682.22	2,899.62	975,293.05	10
10	975,293.05	36,573.49	3,008.35	972,284.70	11
11	972,284.70	36,460.68	3,121.16	969,163.54	12
12	969,163.54	36,343.63	3,238.21	965,925.33	13
13	965,925.33	36,222.20	3,359.64	962,565.69	14
14	962,565.69	36,096.21	3,485.63	959,080.06	15
15	959,080.06	35,965.50	3,616.34	955,463.72	16
16	955,463.72	35,829.89	3,751.95	951,711.77	17
17	951,711.77	35,689.19	3,892.65	947,819.12	18
18	947,819.12	35,543.22	4,038.62	943,780.50	19
19	943,780.50	35,391.77	4,190.07	939,590.43	20
20	939,590.43	35,234.64	4,347.21	935,243.22	21
21	935,243.22	35,071.62	4,510.22	930,733 —	22
22	930,733 —	34,902.49	4,679.36	926,053.64	23
23	926,053.64	34,727.01	4,854.83	921,198.81	24
24	921,198.81	34,544.94	5,036.90	916,161.91	25
25	916,161.91	34,356.07	5,225.78	910,936.13	26
26	910,936.13	34,160.11	5,421.74	905,514.39	27
27	905,514.39	33,956.79	5,625.05	899,889.34	28
28	899,889.34	33,745.85	5,836 —	894,053.34	29
29	894,053.34	32,527 —	6,054.84	887,998.50	30

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1928

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
30	887,998.50	33,299.95	6,281.90	881,716.60	31
31	881,716.60	33,064.38	6,517.47	875,199.13	32
32	875,199.13	32,819.97	6,761.88	868,437.25	33
33	868,437.25	32,566.40	7,015.45	861,421.80	34
34	861,421.80	32,303.32	7,278.53	854,143.27	35
35	854,143.27	32,030.38	7,551.46	846,591.81	36
36	846,591.81	31,747.20	7,834.65	838,757.16	37
37	838,757.16	31,453.40	8,128.44	830,628.72	38
38	830,628.72	31,148.58	8,433.27	822,195.45	39
39	822,195.45	30,852.33	8,749.51	813,445.94	40
40	813,445.94	30,504.23	9,077.62	804,368.32	41
41	804,368.32	30,163.82	9,418.02	794,950.30	42
42	794,950.30	29,810.64	9,771.21	785,179.09	43
43	785,179.09	29,444.22	10,137.62	775,041.47	44
44	775,041.47	29,064.06	10,517.79	764,523.68	45
45	764,523.68	28,669.64	10,912.64	753,611.48	46
46	753,611.48	28,260.44	11,321.41	742,290.07	47
47	742,290.07	27,835.88	11,745.96	730,544.11	48
48	730,544.11	27,395.41	12,186.44	718,357.67	49
49	718,357.67	26,938.42	12,643.42	705,714.25	50
50	705,714.25	26,464.29	13,117.56	692,596.69	51
51	692,596.69	25,972.38	13,609.46	678,987.23	52
52	678,987.23	25,462.03	14,119.82	664,867.41	53
53	664,867.41	24,932.54	14,649.30	650,218.11	54
54	650,218.11	24,383.19	15,198.66	635,019.45	55
55	635,019.45	23,813.24	15,768.60	619,250.85	56
56	619,250.85	23,221.91	16,359.93	602,890.92	57
57	602,890.92	22,608.42	16,973.42	585,917.50	58
58	585,917.50	21,971.91	17,609.94	568,307.56	59
59	568,307.56	21,311.54	18,270.30	550,037.26	60
60	550,037.26	20,626.41	18,955.44	531,081.82	61
61	531,081.82	19,915.58	19,666.26	511,415.56	62
62	511,415.56	19,178.09	20,403.76	491,011.80	63
63	491,011.80	18,412.95	21,168.89	469,842.91	64
64	469,842.91	17,619.12	21,962.73	447,880.18	65

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
65	447,880.18	16,795.52	22,786.32	425,093.86	66
66	425,093.86	15,941.03	23,640.82	401,453.04	67
67	401,453.04	15,054.50	24,527.34	376,925.70	68
68	376,925.70	14,134.72	25,447.13	351,478.57	69
69	351,478.57	13,180.46	26,401.38	325,077.19	70
70	325,077.19	12,190.40	27,391.44	297,685.75	71
71	297,685.75	11,163.23	28,418.62	269,267.13	72
72	269,267.13	10,097.53	29,484.31	239,782.82	73
73	239,782.82	8,991.87	30,589.98	209,192.84	74
74	209,192.84	7,844.74	31,737.10	177,455.74	75
75	177,455.74	6,654.60	32,927.25	144,528.49	76
76	140,528.49	5,419.83	34,162.02	110,366.47	77
77	110,366.47	4,138.75	35,443.09	74,923.38	78
78	74,923.38	2,809.64	36,772.21	38,151.17	79
79	38,151.17	1,430.68	38,151.17	—	80

## Art. 7.

Il Governo albanese s'impegna solennemente ed irrevocabilmente di non gravare mai con alcuna imposta, tassa bollo od altro onere, fiscale o di qualsiasi altra natura, diretto o indiretto, nè con qualsiasi conversione, modificazione o riduzione — che non siano liberamente e interamente accettate dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania — il capitale, gli interessi e i rimborsi dei titoli del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » o delle diverse serie del Prestito stesso. Del pari, esso non potrà gravare con alcun diritto di tassa, imposta, bollo, o altro onere, ogni altro atto o documento relativo al detto Prestito, che sarà sempre esente da ogni diritto di registro. Ugualmente esenti da qualsiasi onere e diritto saranno tutti gli atti e documenti ai quali eventualmente si dovesse ricorrere in caso di mora nel pagamento degli interessi e degli ammortamenti del Prestito.

Il capitale e gli interessi delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno pagabili così in tempo di guerra come in tempo di pace, sia che i portatori dei titoli appartengano a uno Stato amico o nemico dello Stato Albanese.

Il Governo albanese non potrà, in alcun caso, impadronirsi di tali titoli, metterli sotto sequestro o confiscarli e neppure assoggettarne i capitali e gli interessi a qualsivoglia gravame, deduzione o ipoteca.

## Art. 8.

Le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del Prestito andranno a carico del Governo albanese e il loro ammontare sarà aggiunto all'ammontare nominale del Prestito da emettersi, conformemente al disposto dell'art. 4.-

Del pari, stanno a carico del Governo albanese e andranno nella stessa maniera conteggiati i diritti di bollo sui titoli esteri gravanti sulle obbligazioni da emettersi nelle diverse serie e valute.

Il Governo albanese prende pure a suo carico gli oneri fiscali che in Italia gravano o vengono a gravare i titoli del Prestito e specialmente l'imposta sulle cedole, attualmente in ragione del 15 per cento. Tale onere resta escluso per le cedole che verranno pagate in Albania. Il loro ammontare andrà ad accrescere di altrettanto l'annualità.

Tutte le pubblicazioni, presenti e future, relative al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno gratuitamente effettuate dalla *Gazzetta Ufficiale Albanese*, per cura del Ministero albanese per le finanze.

## Art. 9.

Alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania spetta il servizio degli interessi e degli ammortamenti del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania in modo irrevocabile e per tutta la durata del Prestito stesso. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania potrà designare altri sportelli di pagamento, sia in Italia, sia in altri Paesi.

Il Governo albanese bonificherà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per l'esecuzione del servizio degli interessi e degli ammortamenti, una commissione del mezzo per cento semestrale sull'annualità stessa.

## Art. 10.

La società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, al fine di facilitare la pronta emissione del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, a emettere o a far emettere dei certificati provvisori di detto Prestito. Il costo degli stessi, compresi i bolli, ecc., è a carico del Governo albanese.

I titoli definitivi porteranno il *fac-simile* della firma del ministro albanese per le finanze, che a tal effetto designerà un suo incaricato per il controllo dei titoli emessi, nel posto che gli sarà indicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania. Lo scambio dei certificati provvisori contro titoli definitivi sarà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, ma per conto del Governo albanese; le relative spese di stampa, posta, assicurazione, provvigioni alle banche saranno dedotte dal ricavato del Prestito stesso.

## Art. 11.

Ad ogni e qualunque effetto, il Governo albanese si impegna fin d'ora a riconoscere la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oppure i fiduciari da essa designati quali rappresentanti legittimi dei portatori del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », tanto se emesso nella forma di dirette obbligazioni dello Stato albanese, quanto se emesso nella forma di obbligazioni della medesima Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con assegnazione da parte dello Stato albanese delle garanzie stabilite dall'art 2 della presente convenzione.

## Art. 12.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo economico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà risolta da un giudizio arbitrale composto di un arbitro designato dal Governo albanese e di un arbitro nominato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o dai suoi aventi causa. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro, prescelto dai primi due arbitri, oppure designato dal presidente della Suprema Corte giudiziaria della Svizzera. La decisione del Collegio arbitrale così costituito sarà definitiva fra le parti.

## Art. 13.

Firmato dai su nominati, in duplice copia ad un solo effetto e in lingua italiana, come conosciuta da entrambi i firmatari.

Roma, 29 maggio 1925.

MARIO ALBERTI.

EKREM BEY LIBHOVA.

## ANNESSE 2 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

ACCORDO ESECUTIVO PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA STIPULATO IL 26 LUGLIO 1925 FRA IL GOVERNO ALBANESE E LA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ALBANIA, IN BASE ALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE 29 MAGGIO 1925 ED IN SEGUITO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALBANESE N. 367 DEL 26 LUGLIO 1925.

Fra il Governo albanese, rappresentato da Sua Eccellenza il ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, Mufid bey Libohova,

da una parte,

il Gruppo finanziario italiano di cui nella Convenzione bancaria del 15 marzo 1925 (*Fletorja Zyrtare* n. 15, 18 aprile 1925) e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con sede in Roma, rappresentati entrambi dal grande ufficiale Mario Alberti, ministro plenipotenziario onorario, e per esso dall'avvocato cavaliere ufficiale Amedeo Gambino,

dall'altra parte,

fatto riferimento alla precitata convenzione, e richiamata la convenzione per il « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento, 1925 » di cinquanta milioni di franchi oro, stipulata fra le medesime parti il 29 maggio 1925, pubblicata nella *Fletoria Zyrtare* n. 36 del 12 luglio 1925, ed in sua esecuzione, resta stabilito e convenuto quanto segue:

## Articolo primo.

Con riferimento all'art. 3 della citata convenzione per il prestito il Gruppo finanziario italiano provvederà ad effettuare l'emissione di obbligazioni della

Società per lo sviluppo economico dell'Albania, secondo quanto indicato alla lettera b) del detto articolo.

Il Gruppo finanziario italiano farà ogni sforzo al fine di riuscire a collocare l'intero prestito.

I termini d'impegno per l'emissione restano però quelli previsti nel medesimo art. 19 della convenzione base 15 marzo 1925. In caso di emissione di serie diverse, il Gruppo finanziario italiano si riserva la ulteriore libertà di scelta quanto al tipo delle obbligazioni da emettere.

#### Articolo secondo.

Il testo della formula di garanzia da parte dello Stato albanese, con espressa dichiarazione di assegnazione in garanzia dei proventi delle dogane e dei monopoli del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi, in armonia con la convenzione base 15 marzo e colla convenzione per il prestito, sarà comunicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania al ministro per le finanze albanese, che dovrà immediatamente pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* di Albania.

#### Articolo terzo.

Conformemente all'art. 4 della convenzione per il prestito resta stabilito che il corso d'assunzione, da parte del Gruppo finanziario italiano, delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 », da emettere dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania è del 75 per cento per la prima serie del prestito o per l'intero prestito se ne riuscirà il collocamento in una volta sola.

Qualora l'emissione dovesse avvenire in più serie, e precisamente nella misura indicata all'art. 19 della convenzione base 15 marzo 1925, il corso di assunzione e di emissione delle future serie resta da fissarsi in ulteriori convenzioni da stipularsi, avanti l'emissione delle serie medesime, fra il Gruppo finanziario italiano, o per esso la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, e il Governo albanese, restando sempre fermo il tasso di interesse del 7.50 per cento.

#### Articolo quarto.

Con riferimento all'art. 8 della convenzione per il prestito, le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del prestito, e che vanno a carico del Governo albanese, sono fissate nel 2 per cento del capitale nominale da emettere. Del pari i diritti di bollo sui titoli esteri e tasse analoghe restano stabiliti per la prima serie o per tutto il prestito, se l'emissione si farà in una sola volta, nel 2 per cento del capitale nominale da emettere.

#### Articolo quinto.

In base al disposto dei due articoli precedenti, il capitale nominale da emettere, per ottenere un ricavato effettivo di franchi oro cinquanta milioni, sarà di franchi oro 70,500,000 (settanta milioni cinquecento mila). In caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo effettivi, il capitale nominale da emettere sarà di franchi oro 10,600,000 (dieci milioni seicento mila).

Pertanto, in base alla tabella per gli ammortamenti ed interessi contenuta in chiusa all'art. 6 della convenzione per il prestito — tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della convenzione stessa — l'annualità che il Governo albanese dovrà corrispondere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania sarà di franchi oro 6,474,000 (sei milioni quattrocentosettantaquattro mila) l'anno, ossia di franchi oro 539,500 (cinquecentotrentanove mila cinquecento) al mese, in caso di emissione dell'intero prestito; oppure di franchi oro 973,400 (novecentosettantatre mila quattrocento) l'anno, ossia di franchi oro 81,116 (ottantun mila centosedici) al mese, in caso di emissione di una prima serie di sette milioni e mezzo di franchi oro.

A titolo di bonifico dette annualità vengono rispettivamente ridotte nella misura seguente: franchi oro 6,400,000 (sei milioni quattrocento mila) l'anno, ossia 533,000 (cinquecentotrentatre mila) al mese in caso di emissione dell'intero prestito; franchi oro 962,000 (novecentosessantadue mila) l'anno, ossia 80,000 al mese, in caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo.

Le annualità verranno corrisposte in dodici rate mensili nella misura sopra indicata.

Il Governo albanese resta esonerato dal pagamento della prima annualità, ossia di quella relativa al secondo semestre 1925 ed al primo semestre 1926, dato che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, in base all'art. 5 della convenzione per il prestito a prelevare detta annualità sul ricavato del prestito. Il Governo albanese inizierà il pagamento delle predette rate mensili a partire dal 15 giugno 1926, di modo che i fondi occorrenti al pagamento del terzo *coupon* si troveranno a disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania entro il 15 novembre 1926, ossia sei settimane avanti la data di pagamento del *coupon* stesso, che scade il 2 gennaio 1927.

Col pagamento della quarantesima annualità il prestito sarà completamente estinto e nessun onere, pegno, garanzia, ipoteca od altro graverà a tale titolo sulle dogane d'Albania e sui monopoli albanesi del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi.

Conformemente al disposto dell'art. 3 della convenzione per il prestito, il Governo albanese avrà a corrispondere altresì le eventuali differenze di cambio le spese per la pubblicazione nei giornali degli elenchi di estrazione dei titoli sorteggiati e le spese per la quotazione del prestito alle principali Borse.

#### Articolo sesto.

Il Governo albanese provvederà — e a ciò si impegna con la presente in modo assoluto ed irrevocabile — ad emanare subito le necessarie norme e a dar completa e pronta esecuzione a tutti quegli atti, a tutte quelle formalità e a tutte quelle disposizioni che risultassero necessarie o utili — e che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania chiedesse — per l'attuazione pratica di quanto previsto nella Convenzione base del 15 marzo 1925, nei successivi accordi esecutivi, nella Convenzione per il Prestito e nel presente accordo.

#### Articolo settimo.

Verificandosi casi di forza maggiore come guerre, rivoluzioni, conflagrazioni, il Gruppo finanziario italiano resta fin d'ora sciolto da qualsiasi impegno per l'assunzione e l'emissione del Prestito. Sarà però in sua facoltà di riprendere in esame l'operazione, qualora tale sua intenzione faccia nota al Governo albanese entro sei mesi dalla completa cessazione del verificatosi caso di forza maggiore.

## Articolo ottavo.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo economico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo, sarà risolta da un giudizio arbitrale, come stabilito dall'art. 12 della Convenzione per il Prestito.

## Articolo nono.

Firmato dai sunnominati, in duplice copia ad un solo effetto, e in lingua italiana, nota ai firmatari.

Tirana, li 26 luglio 1925.

p. MARIO ALBERTI : A. GAMBINO.

MUFID LIBOHOVA.

## ANNESSO 3 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA PUBBLICATA DAL GOVERNO ALBANESE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE ALBANESE » (FLETORJA ZYRTARE) N. 53 DEL 26 MARZO E N. 56 DEL 1° APRILE 1926.

In relazione al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » emesso dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per un ricavato netto complessivo di franchi oro 50,000,000 (cinquanta milioni) in base alle convenzioni stipulate dalla Società stessa col Governo albanese, il 15 marzo 1925 ed il 29 maggio 1925, ratificate dal Parlamento Albanese nelle sedute della Camera dei deputati in data 23 giugno 1925 e del Senato in data 5 luglio 1925, promulgate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* (Fletorja Zyrtare) n. 36 del 12 luglio 1925 e n. 40 del 31 luglio 1925 :

Il Governo albanese dichiara che il rimborso del capitale delle obbligazioni del Prestito stesso, come pure il pagamento dei relativi interessi sono garantiti dallo Stato albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo albanese con la presente dichiara solennemente ed irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia o gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo albanese in garanzia del prestito, in modo esclusivo, inalienabile ed irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso :

Entrate doganali per un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da giuoco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per tutte le annualità, ammortamenti e spese del prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma, cui spetta il servizio

del prestito, con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelevazione assoluta ed irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora, per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualsivoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento s'intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora nella ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito, e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie ed i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo albanese iscriverà annualmente, nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato albanese sarà obbligato a colmare il *deficit* con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo albanese si impegna, solennemente ed irrevocabilmente, a non apportare per la durata delle suddette convenzioni relative al presente Prestito, delle modificazioni che possono far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato con la Società per lo sviluppo economico dell'Albania al fine d'assegnare a garanzia del Prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

Il presente testo in lingua italiana fa fede quale originale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il ministro per le finanze*

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ARTOM, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTOM, *relatore*. Onorevoli colleghi, se il Senato lo permette io crederei opportuno di segnalare, sia pure con una sola parola, l'importanza del progetto di legge che si tratta di approvare. Col presente disegno di legge l'Italia assume la garanzia di un prestito di 50,000,000 in oro, prestito contratto dal Governo albanese con capitalisti italiani che si sono costituiti in società col nome di Società per lo sviluppo economico dell'Albania. L'Italia assume dunque un onere finanziario, ma quest'onere è ampiamente compensato dal raggiungimento di due grandi

ed elevati scopi: lo scopo di aiutare fraternamente il risorgimento di una Nazione amica ed alleata, ed in secondo luogo lo scopo di rafforzare con potenti vincoli economici i vincoli politici e diplomatici già esistenti col Governo albanese.

Io dico pertanto di poter sicuramente affermare che con questo disegno di legge l'Italia compie un atto altamente civile ed umano, un atto di profonda colleganza internazionale e di vera sapienza politica.

L'Albania si trova in istato di profondo isolamento economico, interno, ed esterno.

Nella mia breve relazione mi sono studiato di dimostrare come sia necessario ed urgente il risorgimento economico dell'Albania: ag-

giungerò ora che questo risorgimento economico è pure necessario per ragioni politiche. L'Albania manca di comunicazioni interne, di strade, di ponti e ferrovie e ciò produce l'isolamento delle varie zone albanesi l'una dall'altra, causa non ultima, anzi direi precipua, per cui mai fu possibile costituire un poderoso Stato nazionale albanese. A questa situazione interna provvede il prestito in esame, con un ampio progetto di lavori pubblici, costituito d'accordo con la Società per lo sviluppo economico dell'Albania. Già importanti lavori sono stati compiuti, come ad esempio, il ponte sul Mati, il pontile di Durazzo che è già in piena esecuzione. Sono già appaltati i lavori relativi al porto di Durazzo, che vengono eseguiti su progetto del nostro illustre ed amatissimo collega senatore Luigi Luiggi. Edifici pubblici di grande valore sono sorti a Tirana e a Durazzo, e sono anch'essi dovuti al genio architettonico italiano. È a sperare che sarà pure possibile addivenire ad un'opera di rivalutazione della proprietà fondiaria albanese, opera a cui tengono immensamente i proprietari albanesi e i contadini.

La Banca nazionale d'Albania del resto già provvede largamente al credito necessario all'agricoltura albanese: questa Banca è stata costituita col concorso del capitale italiano.

È quindi tutta un'opera di civiltà che l'Italia compie, opera di civiltà non soltanto a beneficio dell'economia albanese, ma anche a beneficio dell'economia europea e mondiale, e come tale merita di essere segnalata a tutto il mondo civile.

Così per opera dell'Italia e sotto la guida sapiente e ispirata a genio di italianità di Benito Mussolini si avvera il vaticinio del più grande precursore del fascismo, di Francesco Crispi, il quale auspicava l'unione dell'Italia e dell'Albania, voleva che l'anima albanese fosse congiunta all'anima di questa moderna Italia, così feconda di divine ispirazioni, voleva che l'Italia fosse presidio colla sua amicizia della libertà ed indipendenza sovrana albanese, come voleva che l'Albania fosse la sentinella avanzata nell'Adriatico per la difesa dei diritti d'Italia. Onorevoli colleghi, io confido che il Senato che ha un'ininterrotta tradizione di manifestazioni di simpatia per il popolo albanese, che anche testè, oratore plaudente Paolo

Boselli, acclamava l'eroico popolo albanese in occasione della firma del Trattato di Tirana, io confido che il Senato nostro voterà unanime il presente disegno di legge che coopera grandemente al benessere ed al risorgimento economico della generosa Nazione albanese, alla quale, sicuro interprete del pensiero del Senato, invio un saluto e fervido augurio per il suo glorioso avvenire. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di

**Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi » (N. 1151).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 » (N. 1155).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927 n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca » (N. 624).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di Stato e di Banca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » (N. 1197).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto con-

suntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego, l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1197).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1924-1925 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano del conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . L. 11,740,170,358.42  
delle quali furono riscosse » 10,604,291,526.75

e rimasero da riscuotere L. 1,135,878,831.67

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in L. 11,740,170,358.42  
delle quali furono pagate » 10,110,923,984.03

e rimasero da pagare . L. 1,629,246,374.39

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'e-

sercizio 1923-24 restano determinate in . . . . . L. 3,050,408,573.60  
delle quali furono riscosse » 1,701,688,602.04

e rimasero da riscuotere L. 1,348,719,971.56

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in . . . . . L. 3,012,778,961.02  
delle quali furono pagate » 2,225,368,135.80

e rimasero da pagare L. 787,410,765.22

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 1) . . . . . L. 1,135,878,831.67

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . » 1,348,719,971.56

Resti attivi al 30 giugno 1925 . . . . . L. 2,484,598,803.23

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 2). L. 1,629,246,374.39

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . » 787,410,765.22

Resti passivi al 30 giugno 1925 . . . . . L. 2,416,657,139.61

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1199).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge.**

(V. Stampato N. 1199).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 16 giugno 1927, n. 972 e 16 giugno 1927, n. 973. (Approvato).

**Art. 2.**

Sono convalidati i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 880, 2 giugno 1927, n. 881, 2 giugno 1927, n. 882, 16 giugno 1927, n. 976, 16 giu-

gno 1927, n. 977, 16 giugno 1927, n. 978, 23 giugno 1927, n. 1014, e 23 giugno 1927, n. 1015, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano » (N. 1130).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927 n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca ed Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare a ciascuna delle signorine Bianca e Ida Primerano, orfane nubili del tenente generale Domenico Primerano, già capo di stato maggiore dell'esercito, un assegno annuo straordinario che le sollevi dalle attuali condizioni di bisogno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A datare dal 1° luglio 1927 è concesso a ciascuna delle signorine Bianca ed Ida Primerano, orfane del tenente generale Domenico Primerano, già capo di stato maggiore dell'esercito, reduce delle campagne 1860, 1866 e 1870 e insignito della croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, già deputato al Parlamento e poi senatore del Regno, un assegno straordinario annuo di lire 4000 (complessivamente lire 8000 annue) da durare a vita purchè non cambi la rispettiva condizione di nubile, indipendentemente da ogni altro beneficio già loro accordato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho chiesto la parola per una raccomandazione anche di indole generale per casi cioè come questo. Abbiamo approvato tre giorni or sono un decreto consimile per la figlia del generale Corsi, presentemente approviamo quello per le figlie del generale Primerano. Io penso che la concessione di queste pensioni sia subordinata a una condizione ingenerosa, quella cioè che l'assegno sia soppresso in caso che la beneficiata si mariti. Ora se vogliamo fare del bene credo dobbiamo farlo intiero. A questo modo quasi vietiamo alla beneficiata il matrimonio. Propongo quindi che si emendi questo punto nel senso che l'assegno sia mantenuto anche in caso di matrimonio.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Il Governo non accetta l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

Chiedo al senatore proponente se mantiene il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

La discussione è chiusa e questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 » (N. 1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone datte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18, dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito » (N. 1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti » (N. 1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti. »

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia e il Siam.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra

lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi » (Numero 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge, il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno » (N. 1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco in Livorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo; sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio » (N. 1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione » (N. 1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero » (N. 1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 » (N. 1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza,

ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi sui fondi degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato, N. 1200).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 agosto 1927, numeri 1447, 1464, 1573, 1574, 1624 e 1640, recanti variazioni ai bilanci degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28. (Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1927, n. 1175, 29 luglio 1927, numeri 1381 e 1382, 12 agosto 1927, nn. 1465, 1619 e 1639, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione » (N. 1202-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione ».

Prego l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

Articolo unico.

I presidenti di sezione della Corte di Cassazione che dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1988 (T. U.

30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie » (N. 1122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, riguardante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. È bene che il Senato avverta la principale novità introdotta da questo decreto che si tratta di convertire in legge. La materia della sovrimposta fondaria era stata riordinata con il decreto-legge 14 ottobre 1924, che aveva stabilito due limiti insormontabili alla facoltà di sovrimporre data ai comuni e alle provincie.

Il primo limite, di 50 centesimi per ogni lira di imposta erariale, e questo si poteva raggiungere dai comuni senza difficoltà. Il secondo limite (quando fosse stato raggiunto il primo e il comune si trovasse ancora in grave imbarazzo), di centesimi 25. Sicchè, in totale, il comune o la provincia poteva sovrimporre al massimo 75 centesimi all'imposta erariale principale: questo massimo dava tranquillità e sicurezza ai contribuenti. Una eccedenza poteva però essere consentita nel caso di circostanze eccezionali e imprevedibili, ma era questa una disposizione transitoria. Quando il comune fosse stato costretto a contrarre un mutuo, per le difficoltà gravissime nelle quali si trovava, esso poteva essere dal Governo autorizzato ad un aumento di sovrainposta non determinata nella misura, ma soltanto nella durata; questa non poteva oltrepassare un quinquennio: e durante questo quinquennio, doveva essere gradatamente ridotta.

Oggi, con questo nuovo decreto, si abolisce il termine del quinquennio, in modo che resta indefinito il tempo in cui il comune o la provincia possa mantenere l'imposta eccedente il doppio limite.

Vi è però una condizione, fortunatamente per i contribuenti: ed è quella che si tratti di compiere opere già deliberate e richieste per motivi sociali e igienici ed alle quali non si possa altrimenti provvedere.

Qui però si può osservare che in questa espressione « motivi di interesse sociale o di pubblica igiene », si può facilmente far rientrare tutto quello che si vuole; ma quello che è importante è la condizione che l'opera sia *assolutamente necessaria*.

E di tale necessità si parlava appunto nella relazione ministeriale; ma ciò non si legge più nel testo del decreto, dove si parla soltanto di opere *improrogabili*.

Ora si potrà credere forse che una espressione valga quanto l'altra; ma io, e con me l'Ufficio centrale, abbiamo trovato una differenza di significato tra le due espressioni: la *improrogabilità* si riferisce all'opera in corso di esecuzione; ma quest'opera potrebbe non essere necessaria; e potrebbe anche darsi il caso che sia meglio di non proseguirla, quando la spesa fosse troppo gravosa. Pertanto si sarebbe desiderato che nel testo del decreto si

parlasse di assoluta necessità, e non solo di improrogabilità di opera.

L'Ufficio centrale non ha creduto proporre emendamenti, ma sarebbe molto soddisfatto se l'onorevole ministro volesse fare una dichiarazione in questo senso, cioè che la improrogabilità si debba intendere come assoluta necessità di un'opera. Questo gioverà a rassicurare i contribuenti contro il pericolo di continui graduali aumenti di sovraimposta, dai quali finalmente vedrebbero confiscata la loro proprietà.... Simili parole si leggono proprio nella relazione ministeriale. Sarebbe dunque desiderabile che l'onorevole ministro dichiarasse esplicitamente di interpretare in questo senso le parole della legge; cioè che si tratti di assoluta necessità di un'opera, lasciando da parte ogni altra espressione che possa prestarsi ad una interpretazione più larga.

E l'Ufficio centrale sarebbe anche grato all'onorevole ministro s'egli volesse fare una circolare in questo senso ai Prefetti e alle Autorità tutorie.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la raccomandazione dall'Ufficio centrale, anzi ringrazio il relatore che mi dà occasione di assicurare il Senato che la Finanza, nel fare l'esame di queste spese improrogabili, le ammette soltanto se di assoluta necessità. Ha dovuto levare i limiti dei cinque anni perchè questi ostavano, alle volte, alla necessità di contrarre dei debiti e di fare dei mutui che andavano al di là dei cinque anni.

GAROFALO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Ferrero di Cambiano, Valenzani, Venzi e Nuvoloni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho l'onore di

presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'Amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria ».

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaëta e di Elena ».

VENZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno.

NUVOLONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Ferrero di Cambiano, Valenzani, Venzi e Nuvoloni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 14 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Catellani, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarinò, Contarini, Conti, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Bono, Della Torre, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico.

Fabri, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Loria.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Montessor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 117

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 121

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 122

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130):

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pub-

blici di Fiumè pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SIMONETTA, segretario, legge:

#### *Interrogazione con risposta scritta:*

Al Capo del Governo e ministro degli affari esteri: « Per sapere quanto vi è di vero nella notizia che neppure nella prossima primavera verrà attivato il servizio ferroviario tra Ventimiglia-Breglio-Cuneo e Torino e ciò in contrasto alle ripetute assicurazioni date dal Governo francese e malgrado che detta ferrovia per gli intervenuti accordi internazionali dovesse inaugurarsi fino dal 1914».

Nuvoloni.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

I. Votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sot-

toscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1200);

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiari (N. 1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (N. 607).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume Numero (1046);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste (N. 763);

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea N. (1172);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Prin-

cipe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (N. 1252);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (N. 1037);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia (N. 1228);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona (N. 1229);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (N. 1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (N. 1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (N. 1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (Numero 1212);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (N. 828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);  
Conti consuntivi della Somalia per gli

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

---

esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-23 (N. 1198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col

Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (N. 1205).

La seduta è tolta (ore 18).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.